

Credito beni strumentali 4.0 e adempimenti di fine anno

Con l'**avvicinarsi della fine del 2021** occorre porre attenzione agli **adempimenti** richiesti per **fruire del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0**.

Quest'anno l'agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la **misura rafforzata vigente nel 2021**.

Alle imprese che **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** (indicati nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016), **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, spetta un **credito d'imposta nella misura**:

- **del 50 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- **del 30 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- **del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal prossimo anno il **credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, **dal 30 al 20 per cento** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando **nella misura del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella **DDL Bilancio 2022** si assisterà al **dimezzamento della misura** di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei **ritardi nella catena degli approvvigionamenti** molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la **consegna del macchinario/impianto nel 2022**.

In presenza di un **ordine formalizzato nel 2021**, è possibile **mantenere il credito nella misura rafforzata** sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un **acconto** al fornitore di **almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021**, a condizione che la **consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022**.

Infatti, in base all'[articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#), l'investimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**.

In tal caso, si assume il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni e per **usufruire dell'estensione temporale al 30 giugno 2022** (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che **entro il 31 dicembre 2021**:

- entrambe le parti abbiano **sottoscritto il relativo contratto** di leasing e
- sia avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento** della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una **perizia asseverata rilasciata da un ingegnere** o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni **possiedono caratteristiche tecniche** tali da includerli negli elenchi di cui agli [allegati A e B](#) annessi alla L. 232/2016, e **sono interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

L'**acquisizione della perizia tecnica giurata** (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, **della dichiarazione del legale rappresentante** della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire **entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell'agevolazione**.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui **l'acquisizione della perizia giurata** o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l'impresa beneficiaria ha comunque **diritto al credito d'imposta in misura rafforzata**, ma dovrà **aspettare il 2022 per fruirne in misura "piena"** (fattispecie che ricorda l'ipotesi di [tardiva](#)

[interconnessione](#)).

Da ultimo, in tema di **adempimenti formali** che **non incidono sulla fruizione del beneficio**, segnaliamo la **comunicazione al Mise**. Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2020**, ossia ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'[articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019](#), **il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021** via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all'[articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020](#), il modello di comunicazione va **trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.